



COMUNE DI CAVAGNOLO

PROVINCIA DI TORINO

CAP.10020 Via C. Colombo n.168 – tel. e fax 011/9151157 - 9151565

e-mail cavagnolo@interfree.it

COMUNE DI CAVAGNOLO

REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE

DEL C.C. n° 33 / 2002

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. – Oggetto e scopo del regolamento

1.1 Il presente regolamento disciplina nel territorio comunale il corretto esercizio delle pratiche agro – silvo – pastorali concorrendo, all'interesse generale dello sviluppo economico del settore agricolo, alla tutela e salvaguardia della salute ed incolumità pubblica, alla conservazione e valorizzazione della natura, alla difesa e protezione ambientale.

Art. 2. – Ambito di applicazione

2.1. Il presente regolamento ha efficacia su tutto il territorio comunale ed integra le specifiche normativa delle zone soggette a vincoli, ossia: le aree protette del parco fluviale del Po – tratto Torinese, nonché quelle soggette al D.Lgs. 29.10.1999, n. 490.

2.2. Le disposizioni del presente regolamento debbono essere osservate in correlazione ai disposti delle leggi e regolamenti statali e regionali in vigore. Per quanto non contemplato da dette disposizioni si applicano gli usi e le consuetudini locali.

2.3. Debbono essere inoltre osservati gli ordini e le disposizioni, anche verbali, eventualmente impartite, in circostanze straordinarie, dall'autorità comunale o dagli agenti incaricati della vigilanza.

2.4. Chiunque viola le disposizioni del comma 2.3, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 ad Euro 300,00.

Art. 3 – Incaricati della vigilanza

3.1. Il servizio di polizia rurale è diretto dal Sindaco a mezzo del Corpo della Polizia Municipale e viene effettuato dagli agenti di polizia municipale e dagli altri agenti e funzionari di polizia giudiziaria di cui all'art. 57 del Codice di Procedura Penale. (1)

(1) Codice di Procedura Penale (D.P.R. 22.09.88 n. 47)

Art. 57 – Ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria

1. *Salve le disposizioni delle leggi speciali, sono ufficiali di polizia giudiziaria:*

- a) *I dirigenti, i commissari, gli ispettori, i sovrintendenti e gli altri appartenenti alla polizia di Stato ai quali l'ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualità.*
- b) *Gli ufficiali superiori ed inferiori dei carabinieri, della guardia di finanza, degli agenti di custodia e del corpo forestale dello Stato nonché tutti gli altri appartenenti alle predette forze di polizia ai quali l'ordinamento delle rispettive amministrazioni riconosce tale qualità;*
- c) *Il sindaco dei comuni ove non abbia sede un ufficio della polizia di Stato ovvero un comando dell'arma dei carabinieri o della guardia di finanza;*

2. *Sono agenti di polizia giudiziaria:*

- a) *Il personale della polizia di Stato al quale l'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualità.*
- b) *I Carabinieri, le guardie di finanza, gli agenti di custodia, le guardie forestali e, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza, le guardie delle province e dei comuni quando sono in servizio.*

3. *Sono altresì ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, nei limiti del servizio a cui sono destinati e secondo le rispettive attribuzioni, le persone alle quali le leggi ed i regolamenti attribuiscono le funzioni previste dall'art. 55.*

Art. 4 – Operazioni di polizia giudiziaria

- 4.1 Nel procedere alle operazioni di polizia giudiziaria gli agenti ed i funzionari osservano le vigenti norme del Codice di Procedura Penale.
- 4.2 Gli agenti procederanno a sequestrare gli oggetti pertinenti di reato, gli strumenti che servirono a commetterlo e tutto quanto può costituire prova del reato.
- 4.3 Gli oggetti sequestrati sono affidati in custodia al responsabile funzionario comunale.

2 PROPRIETA' E FRUTTI CAMPESTRI

Art. 5. – Caccia e pesca

- 5.1 L'esercizio della caccia e della pesca sui fondi altrui è regolato dall'art. 842 del Codice Civile, dall'art. 15 della legge 11.02.92, n. 157 e dalla legge regionale 4.09.96, n. 70.

Art. 6. – Passaggio su fondi altrui

- 6.1 E' vietato il passaggio abusivo attraverso i fondi di proprietà altrui, anche se incolti, se muniti di recinto e dei ripari di cui all'art. 637 del Codice Penale. Gli aventi diritto, al passaggio nei fondi altrui, devono praticarlo in modo da recare il minimo danno possibile.
- 6.2 Il diritto di passaggio col bestiame, sia sciolto che aggiogato, specie se i frutti sono pendenti, deve essere esercitato con l'adozione di tutte le misure atte a prevenire danni alla altrui proprietà.
- 6.3 L'accertamento dell'illecito da parte degli organi di vigilanza dovrà essere comunicato ai proprietari, ai conduttori o alla pubblica amministrazione proprietaria, per l'eventuale richiesta di risarcimento dei danni.
- 6.4 Salvo quanto disposto dall'art. 637 del Codice Penale, chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 30,00 ad Euro 180,00.

Art. 7. – Raccolta frutti sui beni dei privati

- 7.1 Senza il consenso del conduttore e/o proprietario è vietato spigolare, rastrellare, rampollare sui fondi altrui, anche se spogliati interamente del raccolto.
- 7.2 Il consenso suddetto non si presumerà, ove non risulti da atto scritto o dalla presenza o conferma del proprietario.
- 7.3 I frutti delle piante, ancorché situati sul confine, appartengono al proprietario delle piante stesse e nessuno può impossessarsene senza il suo esplicito permesso. Quelli spontaneamente caduti

sul terreno altrui o sulle pubbliche vie o piazze appartengono, rispettivamente, al proprietario del terreno su cui il ramo sporge o a chi le raccoglie.

7.4 Chi è sorpreso, in campagna, con attrezzi agricoli, pollame, legna, frutti ed altri prodotti e non sia in grado di giustificarne la provenienza, può essere fermato dagli agenti di polizia che daranno corso agli adempimenti ed alle azioni previste dal Codice di Procedura Penale, dandone immediatamente partecipazione alla competente autorità giudiziaria.

7.5 Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 30,00 a Euro 180,00.

Art. 8. – Protezione della flora spontanea

8.1 Per la raccolta o l'asportazione di specie vegetali o parti di esse, si richiamano integralmente le norme di cui al Capo I°, Tit. III°, della legge regionale 02/11/82, n. 32 e succ. modifiche ed integrazioni, nonché le sanzioni relative.

Art. 9. – Prodotti del sottobosco e fauna minore

9.1. La raccolta di prodotti del sottobosco e di esemplari di fauna minore è consentita nei limiti e con le modalità stabilite dalla legge regionale 02/11/82, n. 32 e succ. modifiche e/o integrazioni, nonché le sanzioni relative.

3 PASCOLO, ALLEVAMENTO E CUSTODIA ANIMALI

Art. 10. – Comunione generali di pascoli

10.1 Si dà atto che nel territorio comunale di Cavagnolo non esistono comunioni generali di pascoli su beni privati.

Art. 11. – Del pascolo

11.1 Il pascolo di bestiame di qualunque specie sul terreno di proprietà altrui, senza il consenso espresso del proprietario del fondo e/o del conduttore, è vietato in qualsiasi epoca dell'anno.

11.2 A meno che il proprietario e/o conduttore del fondo od un suo rappresentate sia presente, il concessionario del pascolo deve essere munito di permesso scritto da presentarsi ad ogni richiesta degli agenti.

11.3 E' vietato condurre al pascolo bestiame di qualsiasi sorta lungo i cigli, le scarpate ed i fossi laterali delle vie pubbliche.

11.4 Coloro che nel comune concedono ricetto a mandrie, provenienti dal di fuori, sono tenuti a dare immediato avviso dell'arrivo delle medesime al Sindaco.

11.5 I pastori, i caprai ed i margari transumanti devono, entro due giorni dal loro arrivo, denunciare al Sindaco il fondo presso cui hanno fissato la loro dimora, i terreni che hanno preso in godimento per il pascolo ed il personale che hanno alle loro dipendenze. Qualsiasi trasferimento deve essere denunciato entro le 24 ore sempre al predetto Ufficio. Inoltre sono tenuti ad osservare le norme igienico – veterinarie per il benessere degli animali.

11.6 Salvo quanto eventualmente stabilito da normativa specifica, chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 30,00 a Euro 180,00.

Art. 12. – Obbligo di chiusura dei pascoli

12.1 Nelle proprietà private è proibito lasciare gli animali che abbiano l'istinto di cozzare, calciare o mordere, se la proprietà non risulta chiusa da ogni parte, mediante muro o fitta siepe e se gli ingressi non siano sbarrati in modo da rendere impossibile al bestiame di uscire.

12.2 Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 30,00 a Euro 180,00.

Art. 13. – Custodia degli animali al pascolo

13.1 Il bestiame al pascolo deve essere guidato e custodito da personale capace ed in numero sufficiente in modo da impedire che, con lo sbandamento, possa arrecare danno ai fondi finitimi e molestie alle persone.

13.2 Sono proibiti le grida e gli atti che possano adombrare gli animali e mettere in pericolo la sicurezza delle persone.

13.3 I proprietari ed i conducenti di animali che con la loro condotta si rendano pericolosi per l'ordine e la sicurezza pubblica saranno segnalati all'autorità di P.S. per i provvedimenti conseguenti.

13.4 Salvo quanto eventualmente stabilito da normativa specifica, chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 30,00 a Euro 180,00.

Art. 14. – Pascolo abusivo

14.1 Il bestiame sorpreso a pascolare abusivamente sui fondi altrui o lungo le strade di uso pubblico viene sequestrato amministrativamente e trattenuto in custodia, fino a che non sia stato rintracciato il proprietario, allo scopo di garantire le misure per il risarcimento del danno procurato.

14.2 Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 a Euro 300,00.

Art. 15. – Pascolo notturno

15.1 Il pascolo nelle ore notturne è permesso solamente nei fondi interamente recintati, allo scopo di evitare i danni che, per lo sbandamento del bestiame, potrebbe derivare alle proprietà circostanti.

15.2 Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 24,00 a Euro 240,00.

Art. 16. – Spostamento di greggi e mandrie

16.1 Le transumanze di greggi e mandrie devono essere comunicate con almeno 15 giorni di anticipo rispetto al loro ingresso nel territorio comunale indicando il recapito per eventuali comunicazioni.

16.2 Coloro che devono transitare sul territorio comunale con bestiame non potranno deviare dalla strada più breve, non potranno soffermarsi all'aperto né lasciare gli animali pascolare lungo le rive dei fossi, delle scarpate stradali, dovranno essere muniti dei documenti sanitari attestanti lo stato di salute degli animali e dovranno attraversare il territorio comunale entro il periodo massimo di 24 ore.

16.3 Il Sindaco potrà negare l'autorizzazione al transito di mandrie e greggi per motivi di ordine sanitario.

16.4 Per la circolazione degli animali dovranno in ogni caso essere osservate le disposizioni di cui all'art. 184 del Codice della Strada.

16.5 Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di Euro 1,00 per ogni animale.

16.6 Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 30,00 a Euro 180,00.

Art. 17. – Tutela degli animali

17.1 E' vietato, ai sensi dell'art. 727 del Codice penale, incrudelire verso gli animali, maltrattandoli o costringendoli a fatiche eccessive.

17.2 Gli animali trasportati con veicoli, salvo quanto previsto dal D.P.R. 320/54, dal D.Lvo 532/92 e 388/98, dovranno essere tenuti in piedi ed è vietato collocarli in posizioni tali da causare sofferenze.

17.3 E' vietato custodire animali in luoghi malsani o inadatti ed alimentarli insufficientemente.

17.4 Salvo che la violazione del presente articoli costituisca reato, chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 a Euro 300,00.

Art. 18. – Allevamenti apistici

18.1 Gli allevamenti di api dovranno essere situati alle seguenti distanze di sicurezza:

- a non meno di 20 metri da strade di pubblico transito, comprese quelle private;
- a non meno di 10 metri dai confini dell'altrui proprietà;
- a non meno di 35 metri da abitazioni, stalle od altri insediamenti.

18.2 I proprietari non residenti nel Comune che intendono posizionare allevamenti di api sul territorio di Cavagnolo dovranno effettuare apposita comunicazione entro il 31 dicembre dell'anno precedente indicando il numero degli alveari, la località in cui sono allocate, il tipo di conduzione dell'apiario (normale o stanziale).

18.3 Per la sciamatura delle api si fa riferimento le disposizioni dell'art. 924 del Codice Civile (1), fatta salva l'adozione delle misure per assicurare il risarcimento del danno.

18.4 Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 20,00 a Euro 120,00.

(1) Codice Civile

Art. 924 Sciame d'api. Il proprietario di sciami di api ha diritto ad inseguirli sul fondo altrui, ma deve indennità per il danno cagionato al fondo; se non li ha inseguiti entro due giorni o ha cessato durante due giorni d'inseguirli, può prenderli e ritenerli il proprietario del fondo.

Art. 19. – Prevenzione delle malattie delle api

19.1 E' proibito esporre o lasciare alla portata delle api il miele, i favi e tutto il materiale apistico infetto o sospetto di malattia.

19.2 E' altresì proibito abbandonare, alienare, rimuovere o comunque occultare alveari, attrezzi, miele e cera di apiari infetti o sospetti di malattia o abbandonare apiari non infetti alla noncuranza.

19.3 In caso di abbandono di materiale apistico o di apiari, qualora il proprietario non risulti individuabile dalle autorità sanitarie, l'onere della rimozione e dello smaltimento degli stessi compete al proprietario del fondo.

19.4 Salvo quanto eventualmente previsto da normativa specifica, chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 a Euro 300,00.

Art. 20. – Custodia degli animali

20.1 I cani da guardia degli edifici o luoghi siti in prossimità delle strade non possono essere lasciati liberi, salvo che l'edificio od il luogo sia recintato, in modo da impedire ai cani stessi di raggiungere le persone che transitano lungo le strade.

20.2 Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 a Euro 300,00.

4 UTILIZZAZIONI BOSCHIVE E PIANTUMAZIONE ALBERI

Art. 21. – Vincolo forestale

21.1 I terreni boscosi o cespugliati e quelli comunque sottoposti a vincolo forestale, in conformità della legge 31.12.23, n. 3267, a chiunque appartenenti, sono soggetti alla predetta legge ed al relativo regolamento, approvato con R.D. 16.5.26, n. 1126, nonché alle prescrizioni di massima della polizia forestale per la tutela dei castagneti.

Art. 22. – Piantumazione alberi di alto fusto

22.1 In tutto il territorio comunale, eccezion fatta per la zona di pertinenza fluviale come delimitata nella cartografia allegata, la distanza dal confine dei piantamenti di alberi di alto fusto è fissata in ml. 10. I vivai di pioppi sino a 3 anni devono essere posti a m. 5 dai confini

della proprietà, mentre la distanza da ogni tipo di edificio non deve essere minore di ml. 25. Sono comunque fatti salvi i diversi accordi tra le parti.

- 22.2 All'interno della zona di pertinenza fluviale, come sopra delimitata, le distanze dal confine da mantenere sono quelle indicate dal Codice Civile.
- 22.3 Fatte salve le eventuali altre norme in materia di distanze da mantenere da strade, argini di fiumi e torrenti, rii, rogge e bealere, per il piantamento di alberi di alto fusto si deve osservare la distanza di ml. 5 fermo restando l'obbligo di rispettare le distanze dai confini imposte dai punti 22.1 e 22.3.
- 22.4 Per le piantumazioni di alberi in zone boschive e per alberi non di alto fusto, si osservano le distanze stabilite dagli artt. 892 e 896 del vigente Codice Civile.
- 22.5 Le piante di alto fusto e di ceduo dimoranti ai bordi di fiumi, rii, rogge, bealere, argini, strade pubbliche e private andranno periodicamente e comunque non oltre i 5 anni recise al ceppo. In ogni caso non dovranno limitare lo scorrimento dell'acqua ed impedire od ostacolare la regolare pulizia e le operazioni di ordinaria manutenzione dei fossi con mezzi meccanici.
- 22.6 Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 30,00 a Euro 180,00. Alla sanzione amministrativa pecuniaria consegue la sanzione amministrativa accessoria della rimozione degli alberi.

Art. 23. – Lotta alle malattie delle piante

- 23.1 Nel caso di comparsa di insetti nocivi e di crittogame particolarmente dannose e pericolose per le piante, l'autorità comunale impartirà opportune disposizioni per la lotta alle predette patologie, in conformità alla legge 18.6.31, n. 987 e s.m.i.
- 23.2 Salvo le disposizioni contenute in tale legge e nel relativo Regolamento di esecuzione, è fatto obbligo ai proprietari, ai conduttori dei fondi o altre persone comunque interessate, di comunicare al Sindaco, al servizio Sperimentazione e Lotta Fitosanitaria della Regione ed al Servizio Forestazione, la comparsa di insetti, crittogame ed altri animali nocivi all'agricoltura ed alle foreste e comunque di malattie o deperimenti che appaiono diffusibili e pericolosi, nonché di applicare contro di essi i rimedi ed i mezzi di lotta prescritti.
- 23.3 Verificandosi casi di malattie delle piante diffusibili o pericolose, è fatto divieto di trasportare altrove piante o parte di piante esposte all'infestazione senza un certificato di immunità rilasciato dall'Osservatorio Fitopatologico competente per territorio.
- 23.4 Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 a Euro 150,00. Alla sanzione amministrativa pecuniaria consegue la sanzione amministrativa accessoria della distruzione a proprie spese del materiale infetto.

5 COLTIVAZIONI E PRATICHE COLTURALI

Art. 24. – Limitazioni alle colture

24.1 Ciascun proprietario di terreni rurali può utilizzare gli stessi per le colture e gli allevamenti che riterrà più utili, purchè la sua attività non costituisca pericolo od incomodo per la comunità e siano sempre osservate le particolari norme dettate per particolari coltivazioni.

24.2 Qualora si renda necessario tutelare la quiete e la sicurezza pubblica, il Comune potrà imporre le opportune modalità di esercizio delle attività o colture medesime ovvero ordinarne, in caso di inadempimento, la cessazione.

24.3 Per la coltivazione del riso sono da osservarsi le norme del Regolamento provinciale approvato con D.P.G.R. n. 61 dell'1.10.98.

Art. 25. – Misure contro la propagazione di insetti, crittogame e malerbe

25.1 Onde evitare il danneggiamento delle colture da parte di insetti, crittogame, malerbe o altro, i proprietari o i conduttori dei fondi incolti o sottoposti a regime di riposo sono obbligati alla pulizia meccanica dei terreni da effettuarsi almeno due volte l'anno mediante discatura o fresatura.

25.2 Al fine di evitare la propagazione delle larve di piralide, gli steli, gli stocchi, i tutoli ed i materiali residui del mais, ove non siano già stati raccolti ed utilizzati, devono essere interrati o altrimenti distrutti entro il 31 marzo dell'anno successivo alla raccolta, salvo eventuali proroghe da concedersi per avverso andamento stagionale.

25.3 Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 20,00 a Euro 120,00.

Art. 26. – Trattamenti antiparassitari ed uso di fitofarmaci

26.1 L'irrorazione di diserbanti, pesticidi e di antiparassitari catalogati di I^a e II^a classe, praticata con pompe meccaniche su terreni e seminativi, non può avvenire ad una distanza inferiore a m. 15 dai confini di orti, giardini, cortili ed abitazioni.

26.2 In ogni modo, nel caso di trattamenti eseguiti nelle vicinanze di aree di attenzione, l'operatore dovrà usare ogni precauzione affinché il trattamento non danneggi persone e/o colture.

26.3 E' sempre vietato effettuare trattamenti antiparassitari e diserbanti nelle giornate di vento (vento 2m/sec).

26.4 Sono inoltre da osservarsi le seguenti prescrizioni:

- a) delimitare se possibile l'area di trattamento con prodotti tossici e segnalarla con cartelli ben visibili;
- b) tenere a distanza le persone e gli animali domestici;
- c) rispettare rigorosamente le indicazioni riportate sulle etichette dei prodotti usati;
- d) trattenere le etichette dei prodotti usati per tutto il tempo delle possibili intossicazioni al fine di poter intervenire tempestivamente ed in modo appropriato;

26.5 Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 a Euro 200,00

6 TUTELA DEL TERRITORIO

Art. 27. – Manutenzione rete di scolo e di irrigazione

27.1 Ai conduttori dei terreni è fatto obbligo di mantenere l'efficienza e la funzionalità dei fossi costituenti la rete di scolo superficiale delle acque e dei canali laterali dalle strade provvedendo:

- a) a mantenere le ripe dei fossi e dei canali in modo da impedire il franamento dei terreni e l'ingombro dei fossi;
- b) a mantenere fossi e canali liberi da vegetazione e sgombri da qualsiasi altro materiale che possa ostacolare il regolare deflusso delle acque;
- c) a rimuovere, nel caso di abbattimento di alberi, rami e fronde da fossi e canali;
- d) a conservare la profondità, l'ampiezza e la pendenza dei fossi ed a provvedere al ripristino delle dimensioni originali dell'alveo, nell'eventualità che queste vengano modificate;
- e) a non modificare il percorso dei fossi così da provocare conseguenze negative nel libero deflusso delle acque;
- f) a pulire gli imbocchi intubati;

27.2 Qualora l'incuria o eventuali modifiche delle sistemazioni agrarie avessero determinato la riduzione della portata dei fossi, impedendo così il regolare passaggio dell'acqua, è fatto obbligo ai proprietari di ristabilire l'altezza e la profondità necessarie al libero flusso delle acque.

27.3 In caso di trascuratezza o di inadempienza persistente dei conduttori o dei proprietari a quanto disposto dal presente regolamento, l'Amministrazione comunale, previa formale diffida e con assegnazione di un termine per provvedere, farà eseguire i lavori a spese di questi, ferme restando le sanzioni accertate.

27.4 Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 40,00 a Euro 240,00.

Art. 28. – Impaludamento dei terreni

28.1 E' fatto obbligo ai conduttori ed ai proprietari dei terreni, qualunque ne sia l'uso o la destinazione, di conservarli costantemente liberi da impaludamenti e ristagni persistenti, provvedendoli dei necessari canali di scolo.

28.2 Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 20,00 a Euro 120,00.

Art. 29 – Salvaguardia strade e viabilità

29.1 E' proibita ogni arbitraria alterazione, occupazione o scavo, anche temporaneo, della massicciata stradale, l'alterazione o modificazione dei fossi laterali e delle loro sponde, lo scavo di nuovi fossi, la colmata anche parziale o precaria di quelli esistenti per qualunque motivo, compreso quello di praticarvi terrapieni o passaggi o di gettarvi ponti, salvo il permesso dell'autorità competente.

29.2 Qualora venga concesso di creare nuovo accesso al fondo privato dalla strada comunale, dovrà essere a cura del proprietario o del conduttore del fondo intubare il tratto di fosso che rimarrà sempre di assoluta proprietà comunale e formerà parte della strada cui i fossi appartengono.

29.3 I proprietari che hanno strade di accesso da strade comunali o comunque sul suolo viabile comunali sono tenuti a:

- a) non far defluire le acque provenienti dalla strada privata dei loro fondi sul sedime pubblico in modo da procurare danni o situazioni di pericolo;
- b) evitare che il materiale ghiaioso ed il terriccio delle strade private possa invadere il sedime stradale comunale;
- c) predisporre ed installare, ove si rendesse necessario, apposita griglia per la raccolta delle acque in modo da consentirne il flusso nei canali di scolo.

29.4 Per le strade vicinali ed interpoderali le licenze per qualunque tipo di opere verranno rilasciate a titolo precario e saranno sempre revocabili da parte del Comune.

29.5 Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 a Euro 150,00.

Art. 30. – Obblighi dei frontisti di strade

30.1 E' proibito deporre, gettare o dar causa alla caduta sulle strade soggette a pubblico transito di pietre o altri materiali.

30.2 I proprietari confinanti ed i conduttori dei fondi sono tenuti a rimuovere da dette strade per tutto il tratto corrente lungo la loro proprietà o fondo goduto, le pietre ed i materiali rinvenuti, come pure conservare in buono stato gli sbocchi degli scolari e delle scoline che confluiscono nei fossi e nelle cunette latitanti le strade stesse.

30.3 I proprietari ed i conduttori di fondi sono obbligati a tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere o danneggiare le strade ed a tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio esterno stradale. In particolare presso le curve stradali le siepi e le ramaglie dovranno essere contenuti come prescritto dal Codice della strada.

30.4 Eventuali alberi collocati non a distanza regolare dal confine della strada o esistenti comunque in zone ritenute pericolose per la viabilità, in quanto costituenti limitazione alla visibilità od alla sicurezza, dovranno essere abbattuti mantenendo le ceppaie qualora ciò risulti necessario per evitare smottamenti del terreno.

30.5 Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 15 del vigente Codice della strada, oltre alla sanzione amministrativa accessoria del ripristino dello stato dei luoghi a proprie spese.

Art. 31. – Aratura terreni adiacenti strade

31.1 I frontisti confinanti con le strade pubbliche non possono arare i propri fondi sul lembo delle strade stesse ma devono formare lungo di esse la regolare capezzagna per manovrare l'aratro senza danneggiare le strade, le ripe ed i fossi.

31.2 In particolare le lavorazioni meccanico-agricole dovranno arrestarsi ad almeno un metro dal ciglio stradale e l'ultimo solco non potrà essere fresato ove non esista fosso, in modo che si crei un argine naturale in grado di trattenere e convogliare le acque di scolo del campo in zone non pericolose e non dannose per la strada.

31.3 Ove esisteva un fosso e successive arature o fresatura lo avessero riempito, è fatto obbligo al proprietario e/o al conduttore del ripristino.

31.4 Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 30,00 a Euro 180,00.

Art. 32. – Conservazione delle strade

32.1 La materia è compiutamente disciplinata dal codice della strada, approvato con D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285 e dal regolamento di esecuzione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e ss.mm.ii., ai quali si fa rinvio, sia per la parte precettiva che sanzionatoria.

Art. 33. – Fuoristrada

33.1 Al di fuori dei percorsi turistico – sportivi all’uopo predisposti ed appositamente segnalati, è vietato compiere con mezzi motorizzati percorsi fuoristrada, nonché parcheggiare veicoli nei prati, nelle zone boschive, ed in terreni agricoli sottoposti a coltura anche se non cintati o segnalati.

33.2 Sono esclusi dal divieto di cui al precedente comma, i mezzi impiegati:

- a) nei lavori agro – silvo – pastorali;
- b) nelle opere idraulico – forestali;
- c) nelle operazioni di pronto soccorso;
- d) nella vigilanza forestale, antincendio e di pubblica sicurezza.

33.3 Per le violazioni al presente articolo si applicano le sanzioni di cui all’art. 38 della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32.

Art. 34. – Prevenzione e spegnimento degli incendi

34.1 Le accensioni di fuochi e gli abbruciamenti sono disciplinati dagli artt. 9 e 10 della L.R. 2 novembre 1982, n. 32. In ogni caso il fuoco deve essere sempre acceso con l’adozione delle misure necessarie per prevenire danni alla altrui proprietà e con l’assistenza di un numero sufficiente di persone, fino al totale spegnimento.

34.2 In caso di incendio gli agenti della forza pubblica possono richiedere l’opera delle persone valide presenti. Nel caso prospettato trovano applicazione la legge 21.11.2000 n. 353 legge quadro in materia di incendi boschivi.

Art. 35. – Scarico detriti

35.1 E’ vietato scaricare immondizia di qualsiasi tipo nei campi, lungo le strade comunali, vicinali, interpoderali e campestri, sulle sponde dei canali e dei fossi irrigui. Lo spargimento di materiali inerti lungo le strade vicinali, interpoderali e campestri è soggetto ad autorizzazione comunale.

35.2 Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alle sanzioni amministrative del vigente Codice della Strada ovvero dal D.Lvo 22/1997 cosiddetto decreto Ronchi.

Art. 36. – Case rurali e pertinenze

36.1 Le costruzioni rurali adibite ad abitazioni, le stalle ed i ricoveri per animali, sono soggette a tutte le norme tecniche e/o di attuazione del regolamento edilizio comunale relative ai fabbricati.

36.2 Le stalle e gli altri ricoveri di animali non devono comunicare con i locali di civile abitazione e devono esserne separati con strutture tali da assicurare una buona impermeabilità alle esalazioni.

36.3 I locali di deposito e conservazione delle derrate devono essere asciutti, ben areati, pavimentati e protetti dalle avversità e dai parassiti. E' vietato conservare nei luoghi di deposito e di conservazione delle derrate gli anticrittogamici, insetticidi, fitofarmaci ed altri presidi, nonché gli oli minerali ed i carburanti.

36.4 Ove occorra costruire e gestire depositi per la conservazione di sostanze esplodenti od infiammabili da usare per lavori agricoli, sono da osservarsi le disposizioni del T.U. delle legge di P.S. 18 giugno 1931, n. 773 e del relativo regolamento, nonché le norme di sicurezza per i depositi, il trasporto e l'impiego di oli minerali.

36.5 I cortili, le aie, gli orti ed i giardini annessi alle case devono essere provvisti di scolo sufficiente in modo da evitare impaludamenti in prossimità della casa.

36.6 Le acque meteoriche derivante dalle discese dai tetti e dei cortili rilevati rispetto al sedime stradale, dovranno essere convogliate in fosso e non scaricate direttamente nelle carreggiate stradali.

36.7 Salvo le sanzioni amministrative e/o penali previste dalla normativa specifica, chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 a Euro 300,00.

Art. 37. – Concimaie e letamai

37.1 Le nuove concimaie dovranno essere collocate a distanza non inferiore a m. 50 dalle abitazioni di terzi e dovranno essere costruite secondo le norme del Regolamento comunale di Igiene e Sanità e del Regolamento Edilizio.

37.2 L'asportazione del letame da impianti posti a distanza inferiore a quella sopra stabilita dovrà avvenire con cadenza settimanale, periodo che potrà prorogarsi sino a otto giorni in caso di impedimenti dimostrabili.

37.3 Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 40,00 a Euro 240,00.

Art. 38. – Trasporto letame, liquami e altri detriti

38.1 Nel trasporto di letame, liquami ed altri detriti è fatto obbligo di utilizzare carri chiusi sui lati esterni adatti allo scopo, senza dar luogo a spandimenti lungo il percorso.

38.2 Nel caso di fuoriuscita accidentale, il trasportatore deve informare tempestivamente gli

organi di vigilanza stradale e l'autorità sanitaria e sostenere il costo delle operazioni di contenimento danni e di bonifica da attuare secondo le prescrizioni dell'autorità competente.

- 38.3 Salvo le sanzioni amministrative e/o penali previste dalla normativa di settore, chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 20,00 a Euro 120,00.

Art. 39. – Spandimento liquami

- 39.1 Possono essere ammessi allo spandimento, su terreno ad uso agricolo, esclusivamente i liquami derivanti da attività agricole o ad esse assimilabili, come da legge regionale di riferimento o autorizzati ai sensi del D.Lgs 22/97.
- 39.2 Lo spandimento di liquami è vietato:
- a) sul suolo non adibito ad uso agricolo;
 - b) nelle aree di cava;
 - c) nelle aree di rispetto dell'abitato (m. 50 dalle abitazioni)
 - d) nelle aree di rispetto dei pozzi di captazione idrica ad uso potabile per una distanza non inferiore a m. 200;
 - e) nelle aree ove le falde idriche interessano lo strato superficiale del suolo e comunque ove il massimo della superficie libera della falda idrica disti meno di m. 1,50 dal piano di campagna;
 - f) nelle aree a distanza inferiore a m. 1,50 da corpi idrici superficiali con portata media superiore a 2 mc al secondo;
 - g) nelle superfici golenali, nelle aree calanchive e nelle aree costituenti casse di espansione fluviale;
 - h) nelle aree franose o con pendenze superiori al 15%;
 - i) nella rete fognaria e nei corsi d'acqua.
- 39.3 I liquami devono essere raccolti in appositi pozzi a tenuta stagna ed il loro spargimento deve essere immediatamente seguito dall'interramento, compatibilmente con le circostanze.
- 39.4 Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 a Euro 300,00

Art. 40. – Insilati

- 40.1 Le installazioni per la preparazione e lo stoccaggio di insilati dovranno essere collocate a distanze non inferiori a m. 25 dalle abitazioni di terzi.
- 40.2 Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 20,00 a Euro 120,00

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 41. – Sanzioni

41.1 Le trasgressioni al presente regolamento, ove non diversamente punite dal Codice Penale o da leggi e regolamenti speciali, saranno accertate ed inflitte a norma della legge 24 novembre 1981, n. 689.

41.2 La misura delle sanzioni amministrative e pecuniarie è aggiornata ogni due anni in misura pari all'intera variazione, accertata dall'Istat, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (media nazionale) verificatasi nei due anni precedenti. All'uopo, entro il primo dicembre di ogni biennio, il dirigente dell'Area di competenza fissa, seguendo i criteri di cui sopra e con arrotondamento all'unità, i nuovi limiti delle sanzioni amministrative pecuniarie, che si applicano dal primo gennaio dell'anno successivo.

Art. 42. – Entrata in vigore e pubblicità

42.1 Il presente regolamento entrerà in vigore dopo l'esecutività della delibera del Consiglio Comunale.

Art. 43. – Norme abrogate

43.1 Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati il regolamento vigente e tutte le norme con esso incompatibili e/o contrastanti.

INDICE

Art. 1 – Oggetto e scopo del regolamento	pag. 2
Art. 2 – Ambito di applicazione	pag. 2
Art. 3 – Incaricati della vigilanza	pag. 2
Art. 4 – Operazioni di polizia giudiziaria	pag. 3
Art. 5 – Caccia e pesca	pag. 3
Art. 6 – Passaggio su fondi altrui	pag. 3
Art. 7 – Raccolta frutti su beni dei privati	pag. 3
Art. 8 – Protezione della flora spontanea	pag. 4
Art. 9 – Prodotti del sottobosco e fauna minore	pag. 4
Art. 10 – Comunione generali di pascoli	pag. 4
Art. 11 – Del pascolo	pag. 4
Art. 12 – Obbligo di chiusura dei pascoli	pag. 5
Art. 13 – Custodia degli animali al pascolo	pag. 5
Art. 14 – Pascolo abusivo	pag. 5
Art. 15 – Pascolo notturno	pag. 5
Art. 16 – Spostamento di greggi e mandrie	pag. 6
Art. 17 – Tutela degli animali	pag. 6
Art. 18 – Allevamenti apistici	pag. 6
Art. 19 – Prevenzione delle malattie delle api	pag. 7
Art. 20 – Custodia degli animali	pag. 7
Art. 21 – Vincolo forestale	pag. 7
Art. 22 – Piantumazione alberi di alto fusto	pag. 7
Art. 23 – Lotta alle malattie delle piante	pag. 8
Art. 24 – Limitazioni alle colture	pag. 9
Art. 25 – Misure contro la propagazione di insetti	pag. 9
Art. 26 – Trattamenti antiparassitari ed uso fitofarmaci	pag. 9
Art. 27 – Manutenzione rete di scolo e di irrigazione	pag. 10
Art. 28 – Impaludamento dei terreni	pag. 10
Art. 29 – Salvaguardia strade e viabilità	pag. 10
Art. 30 – Obblighi dei frontisti di strade	pag. 11
Art. 31 – Aratura terreni adiacenti strade	pag. 11
Art. 32 – Conservazione delle strade	pag. 12
Art. 33 – Fuoristrada	pag. 12
Art. 34 – Prevenzione e spegnimento degli incendi	pag. 12
Art. 35 – Scarico detriti	pag. 12
Art. 36 – Case rurali e pertinenze	pag. 13
Art. 37 – Concimai e letamai	pag. 13
Art. 38 – Trasporto letame, liquami e altri detriti	pag. 13
Art. 39 – Spandimento liquami	pag. 14
Art. 40 – Insilati	pag. 14
Art. 41 – Sanzioni	pag. 15
Art. 42 – Entrata in vigore e pubblicità	pag. 15
Art. 43 – Norme abrogate	pag. 15

Comune di Caragnolo

Corografia del Territorio Comunale

Scala 1:25.000

